



Ordinanza del DFI sulle bevande

Modifica del 8 dicembre 2023

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ sulle bevande è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 38 cpv. 1

¹ Il tenore di caffeina non deve essere superiore a 160 mg per razione giornaliera, laddove per razione giornaliera si intende:

- a. la razione giornaliera indicata nella caratterizzazione;
- b. se la caratterizzazione non indica una razione giornaliera: 500 g di bevanda o 100 g di Energy Shot secondo l'allegato 7 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016² sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derivate alimentari (OAVM).

Art. 39 cpv. 1 lett. c n. 1 e cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 58 cpv. 4

⁴ I tè di erbe e di frutti sono costituiti di parti di piante, di frutti o di loro estratti, i quali per infusione in acqua danno una bevanda aromatica, destinata al rinfresco o al piacere di bere.

¹ RS 817.022.12

² RS 817.022.32

Art. 79 cpv. 2

Abrogato

Art. 119 cpv. 1 lett. c

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 120 Aromatizzazione

Non è consentito aromatizzare le bevande spiritose di cui agli articoli 122–136, 140–142, 144 capoverso 4 e 147.

Art. 121 Colorazione

La colorazione delle bevande spiritose è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a. è vietata per le categorie di cui agli articoli 130–136 nonché 139, 140 e 144 capoverso 4;
- b. *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 144 Gin

¹ Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta dall'aromatizzazione di alcool etilico di origine agricola, avente le caratteristiche organolettiche appropriate, con bacche di ginepro (*Juniperus communis L.*) e altre sostanze aromatizzanti naturali o estratti naturali di aromi. L'aroma di ginepro deve rimanere predominante.

² Il gin distillato è la bevanda spiritosa a base di bacche di ginepro ottenuta esclusivamente dalla ridistillazione di alcool etilico di origine agricola con caratteristiche organolettiche desiderate, e aggiungendo bacche di ginepro e altre sostanze vegetali naturali.

³ Il gin distillato deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- a. il prodotto iniziale della ridistillazione deve presentare un titolo alcolometrico originale almeno del 96 per cento vol.;
- b. nella ridistillazione l'aroma di ginepro deve rimanere predominante;
- c. per l'aromatizzazione possono essere aggiunte anche sostanze aromatizzanti naturali oppure estratti naturali di aromi.

⁴ «London Gin» è un gin distillato ottenuto esclusivamente con alcool etilico di origine agricola. Il suo aroma è prodotto esclusivamente dalla distillazione di alcool etilico con l'aggiunta di tutte le sostanze vegetali naturali utilizzate. Il titolo alcolometrico volumico minimo del distillato deve essere del 70 per cento in volume.

Art. 153 Nocino

Il nocino è il liquore che viene aromatizzato principalmente dalla macerazione o dalla distillazione di noci verdi intere (*Juglans regia L.*) oppure dalla combinazione di entrambi i procedimenti.

Art. 154 cpv. 3

³ Per la fabbricazione possono essere utilizzati latte e prodotti lattiero-caseari.

Art. 159 Abs. 4

⁴ Il gin, il gin distillato e il London Gin possono contenere la menzione «dry» se il tenore di edulcoranti aggiunti nella bevanda spiritosa non supera 0,1 grammi per litro di prodotto finito, espresso come zucchero invertito.

Art. 161a Disposizione transitoria della modifica del 8 dicembre 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

Gli allegati 14 e 15 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1 febbraio 2024.

8 dicembre 2023

Dipartimento federale dell'interno

Alain Berset

Allegato 14
(art. 109 cpv. 2)

Requisiti per l'alcool etilico di origine agricola

L'elenco è modificato come segue:

N. 3 riga 8

Furfurolo

0,005

Allegato 15
(art. 118 cpv. 1)

Titolo alcolometrico volumico minimo (tenore di alcool) delle bevande spiritose

L'elenco è modificato come segue:

Lett. c^{bis}

c^{bis}. Topinambur

38,0 %